

Sistema di Qualificazione dei Fornitori

Disciplinare Albo Fornitori di Gruppo

Normativa Generale

Poste Italiane

Sommario

Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento..... 4

Definizioni, abbreviazioni e acronimi..... 4

Principi di riferimento..... 6

1 Istituzione, Scopo e Durata del Sistema di Qualificazione..... 7

2 Portale di qualificazione 7

3 Ambito 7

4 Soggetti Ammessi..... 7

5 Presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo..... 8

6 Contributo..... 8

7 Esame della candidatura e comprova dei requisiti 9

8 Requisiti..... 9

8.1 Requisiti di ordine generale 9

8.2 Requisiti Specifici.....10

9 Società di nuova costituzione.....10

10 Verifica requisiti e aggiornamenti di qualificazione11

10.1 Verifiche e audit.....11

10.2 Aggiornamenti11

11 Avvalimento11

12 Ulteriori adempimenti.....12

12.1 ESG.....13

12.2 Regolamenti UE in materia di sanzioni contro la Russia13

13 Indagini conoscitive13

14 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti13

15 Requisiti dei Consorzi13

16 Approvazione della candidatura.....14

17 Modalità di comunicazione.....14

18 Scadenza e Rinnovo.....14

19 Vendor Rating.....15

20 Provvedimenti.....15

20.1 Sospensione.....15

20.2 Cancellazione16

20.3 Riduzione della classe di interpello17

21 Variazioni societarie e dello stato di qualificazione.....17

22 Comunicazione dei dati generali dell’Operatore Economico.....18

23	Firma digitale	18
24	Pubblicità	19
25	Disposizioni Finali	20
26	Tutela dati personali	20
27	Ulteriori Documenti rilevanti per il procedimento di qualificazione	21

Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

Il presente Documento ha l'obiettivo di disciplinare per il Gruppo Poste Italiane il Sistema di Qualificazione delle imprese in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Sistema rappresenta per il Gruppo Poste uno strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato. Il suo utilizzo avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di libertà, trasparenza, concorrenza ed economicità.

Il Documento si applica:

- a Poste Italiane S.p.A., compreso il Patrimonio Bancoposta, e, previo processo di recepimento, a tutte le società sottoposte alla sua attività di direzione e coordinamento (SdG) ¹. Le SdG ricevono il presente documento e lo recepiscono tempestivamente secondo quanto indicato nella richiesta di recepimento inviata alle stesse.

Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Acronimi

Acronimo/abbreviazione	Descrizione
CA	Corporate Affairs
CA/ACQ	Corporate Affairs/Acquisti
CA/SSRCG	Corporate Affairs/Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo
CA/SSRCG/QF	Corporate Affairs/Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo/Qualificazione Fornitori
CA/SSRCG/PSG	Corporate Affairs/Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo/Presidio Sistemi di Gestione
CA/SSRCG/Presidio 231	Corporate Affairs/Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo/Presidio 231
CA/IM	Corporate Affairs/Immobiliare
CA/AL	Corporate Affairs/Affari Legali
CA/TA	Corporate Affairs/Tutela Aziendale
CA/RUO	Corporate Affairs/Risorse Umane e Organizzazione
AFC	Amministrazione, Finanza e Controllo

¹ Le società controllate sono quelle incluse nell'ultimo bilancio consolidato approvato.

CI	Controllo Interno
DTO	Digital, Technology & Operations
PCL	Posta, Comunicazione e Logistica
SdG	Società del Gruppo

Definizioni

Termine	Definizione
POSTE	Poste Italiane S.p.A.
GRUPPO POSTE ITALIANE	Poste e tutte le società del Gruppo Poste Italiane, di seguito indicato anche solo come “Gruppo Poste”
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	Sistema di Qualificazione delle imprese per il Gruppo Poste (di seguito anche “Sistema”)
PORTALE POSTEPROCUREMENT	Portale per la gestione del processo di qualificazione, dalla gestione delle richieste di qualificazione al monitoraggio degli operatori qualificati (di seguito anche “Portale”);
ALBO FORNITORI	Elenco di Operatori Economici a cui si possono iscrivere le imprese che sono interessate ad eseguire lavori, servizi o forniture in favore di Poste (di seguito Albo)
COMPARTI	le diverse categorie merceologiche, nell’ambito degli appalti di forniture, lavori, servizi, previste in Albo
OPERATORE ECONOMICO	soggetto che offre sul mercato la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori (di seguito indicato anche “Impresa” o “Operatore”)
REGOLAMENTO DI COMPARTO	documento che regola, unitamente al presente Disciplinare, il sistema e il procedimento di qualificazione per ciascun singolo e specifico Comparto
CLASSE DI INTERPELLO	importo massimo complessivo del totale degli appalti aggiudicabili all’Operatore nell’arco di un anno, secondo i criteri e le modalità indicate nei singoli Regolamenti di Comparto. La classe di interpello resterà invariata per tutto il periodo di qualificazione fatta

	eccezione per quanto previsto nel presente Disciplinare e nei Regolamenti di Comparto
GESTORE DELLA PIATTAFORMA	soggetto incaricato della gestione tecnica del Portale PosteProcurement;
ESG	Environmental (l'impegno ambientale), Social (rispetto dei valori e del benessere aziendale), Governance (attenzione verso una gestione aziendale accurata, ispirata a buone pratiche e a principi etici).

Principi di riferimento

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane e negli altri strumenti normativi aziendali².

Il presente documento si ispira ai principi generali riportati nella Linea Guida '*Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR)*', cui si rimanda per il relativo dettaglio.

² L'inosservanza dei principi contenuti nel presente documento normativo potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare del CCNL.

1 Istituzione, Scopo e Durata del Sistema di Qualificazione

È istituito presso Poste il Sistema di Qualificazione ("Sistema") delle imprese in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Sistema ha lo scopo di inserire nell'"Albo Fornitori", suddiviso per Comparti, gli Operatori Economici che, in possesso dei requisiti idonei ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare a gare per appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi.

Il Sistema ha durata indeterminata.

Gli Operatori Economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento.

2 Portale di qualificazione

In applicazione del presente Sistema di Qualificazione, Poste intende eseguire procedure di approvvigionamento per mezzo di gare, svolte sul Portale PosteProcurement (all'indirizzo www.posteprocurement.it).

Pertanto, ai fini della presentazione dell'Istanza di Iscrizione all'Albo, nonché per la partecipazione alle suddette gare, gli Operatori devono registrarsi e abilitarsi al Portale PosteProcurement seguendo le istruzioni riportate nell'apposita sezione del Portale all'indirizzo succitato.

Poste può avvalersi di soggetti terzi per la gestione del sistema telematico e per fornire il supporto tecnico necessario ai fini della presentazione dell'Istanza di Iscrizione.

3 Ambito

Il Sistema rappresenta per il Gruppo Poste uno strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato. Il suo utilizzo avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di libertà, trasparenza, concorrenza ed economicità.

4 Soggetti Ammessi

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all'"Albo Fornitori" del Gruppo Poste tutti gli Operatori Economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato.

In particolare, sono ammessi i seguenti soggetti:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di cui all'art. 65 comma 2 lettera b) e c) del Codice;
- c) I consorzi stabili di cui all'art 65 comma 2 lettera d) del Codice, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (al riguardo si specifica che laddove dall'atto costitutivo/statuto del Consorzio non

si evinca in modo chiaro la connotazione di “consorzio stabile”, sarà facoltà richiedere al consorzio istante di integrare la documentazione fornendo tutti gli elementi atti a comprovare, anche sotto un profilo documentale, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione di consorzio stabile).

d) Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri della UE o in Paesi terzi firmatari GATT, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) I soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Codice per lo specifico Comparto, ad eccezione dei raggruppamenti temporanei di cui alla lettera f) del predetto comma;

Non sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all'Albo i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) ed i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. nonché le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.

5 Presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo

L'Operatore Economico interessato alla qualificazione e in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti economico finanziari e tecnici indicati nei singoli Regolamenti di comparto, che intende essere ammesso al procedimento di qualificazione deve inoltrare apposita “istanza di iscrizione all'Albo” avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica presente nel Portale PosteProcurement, provvedendo al versamento del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Disciplinare fornendo tutte le informazioni richieste ed allegando la prevista documentazione a supporto.

L'Istanza di Iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui ai successivi artt. 8.1., 8.2. del presente Disciplinare e la documentazione a comprova dei requisiti indicata nei singoli Regolamenti di comparto.

In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., nell'Istanza di Iscrizione devono essere elencati i singoli Operatori consorziati, con evidenza delle consorziate designate per l'esecuzione, ove previsto, e/o delle consorziate che prestano il requisito.

L'istanza di iscrizione e la documentazione a corredo della stessa, dovranno essere:

- redatte solo ed esclusivamente per mezzo della modulistica predisposta da Poste, disponibile nell'apposita sezione del Portale PosteProcurement (all'indirizzo www.posteprocurement.it);
- redatte in lingua italiana o in lingua originale, se diversa dalla italiana: in tal caso, la documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana;
- in caso di Imprese estere, le stesse, dovranno presentare dichiarazione equipollente che attesti la regolarità/irregolarità dei documenti di seguito riportati: adempimenti relativi all'ottemperanza

L. 68/99, Certificato Regolarità Fiscale e Contributiva e Sanzioni Amministrative secondo legislazione locale.

- trasmesse attraverso le apposite funzionalità del Portale PosteProcurement, allegando file firmati digitalmente.

Non saranno prese in considerazione Istanze di Iscrizione presentate in altro modo.

6 Contributo

L'Operatore dovrà corrispondere a Poste un contributo, come meglio definito nel Regolamento di ciascun Comparto, a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della procedura di qualificazione, a prescindere dall'esito della

stessa, nonché per le verifiche di sussistenza dei requisiti che verranno effettuate da Albo per l'intero periodo di qualificazione. Non è prevista pertanto la restituzione del contributo a nessun titolo.

7 Esame della candidatura e comprova dei requisiti

Al fine dell'ottenimento della qualificazione per un determinato Comparto, l'Operatore deve soddisfare contemporaneamente i requisiti di ordine generale, economico-finanziari, tecnici, come specificato nel successivo art. 8 e indicato nei singoli Regolamenti di ciascun Comparto.

8 Requisiti

L'Operatore richiedente la qualificazione per un determinato Comparto, deve comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di seguito indicati e i requisiti, economico-finanziari e tecnici indicati nei singoli Regolamenti di Comparto.

8.1 Requisiti di ordine generale

L'Operatore deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché per i relativi subappalti.

In particolare, l'Operatore deve attestare:

- a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e s.m.i.;
- b) l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, per le attività di un determinato Comparto per le quali viene richiesta la qualificazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.;
- c) la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;
- d) i requisiti di idoneità professionale, ove previsti, relativi a ciascun Comparto.

Con riferimento ai requisiti di ordine generale, si specifica che la sussistenza di anche solo una delle situazioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice degli appalti impedisce la qualificazione dell'Operatore e la successiva possibilità di partecipazione ad una procedura di gara; laddove tale situazione sia sopraggiunta rispetto alla qualificazione dello stesso determina una causa di sospensione dall'Albo come meglio disciplinato al successivo art. 20.1.

Si specifica che in merito alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice i requisiti predetti dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione, ove previsto, e/o dalle consorziate che prestano il requisito.

Il legale rappresentante/procuratore dell'Operatore dovrà rendere le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.

Il legale rappresentante/procuratore dell'Operatore dovrà, inoltre, dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica.

Le ipotesi di cui al comma 1 dell'art 94 non rilevano quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Nell'Istanza di iscrizione dovranno essere indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., come sopra individuati.

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale necessari per la qualificazione, verrà effettuata da Poste la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'Operatore. Le circostanze di cui all'art. 95 comma 1 lett. e) saranno oggetto di dichiarazione secondo le fattispecie previste dall'art. 98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e saranno valutate secondo quanto previsto dalla richiamata normativa.

Si precisa che, gli Operatori sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCOM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

Poste, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale per la qualificazione dell'Operatore si riserva di valutare i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna e, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire ogni opportuna valutazione propedeutica alla qualificazione nell'Albo.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

8.2 Requisiti Specifici

I requisiti specifici (relativi alla capacità economico- finanziaria, tecnico organizzativa, certificazioni, nonché di idoneità professionale) richiesti ai fini della qualificazione nell'Albo Fornitori sono quelli indicati nei singoli Regolamenti di Comparto.

9 Società di nuova costituzione

Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti economico-finanziari richiesti nei singoli Comparti, e dichiarati in sede di istanza di qualificazione, potranno essere conseguiti anche con riferimento ad un solo anno di attività.

Diversamente, la previsione di cui sopra non trova applicazione per quanto riguarda i requisiti tecnici il cui possesso deve essere dichiarato integralmente.

10 Verifica requisiti e aggiornamenti di qualificazione

Gli Operatori Economici iscritti, o in corso di iscrizione, all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente a Poste ogni variazione e aggiornamento che comporti il venir meno anche di un solo requisito di iscrizione.

10.1 Verifiche e audit

Poste, per gli Operatori che hanno superato positivamente il procedimento di qualificazione e che sono iscritti all'Albo, provvederà a monitorare la sussistenza dei requisiti di ordine generale e la costante permanenza dei requisiti tecnico - economici, riservandosi facoltà di:

- procedere ad effettuare verifiche dei requisiti di qualificazione dichiarati nonché dell'attualità delle dichiarazioni rese;
- richiedere, l'invio della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti, anche se non indicati nel presente Disciplinare e nei singoli Regolamenti di Comparto.

Poste si riserva la facoltà, e l'Operatore Economico dichiara la propria disponibilità, di effettuare audit/verifiche in qualsiasi fase della procedura di qualificazione, nonché nel triennio di qualificazione e in qualsiasi fase dell'esecuzione degli eventuali appalti affidategli, attraverso personale esperto del Gruppo Poste o soggetti terzi incaricati da Poste. Tali audit/verifiche potranno essere effettuati sia per accertare il possesso dei requisiti economico - finanziari, che tecnici ed organizzativi.

L'esito negativo delle predette verifiche comporterà l'applicazione da parte di Poste dei provvedimenti di cui ai successivi artt. 20.1. e 20.2 del presente Disciplinare.

10.2 Aggiornamenti

L'Operatore Economico qualificato, al diciottesimo mese dalla data del provvedimento di qualificazione, è tenuto a ripresentare l'intera documentazione prodotta in fase di prima istanza (al netto del contributo) aggiornata all'ultimo bilancio disponibile approvato e depositato.

Resta inteso che la predetta documentazione dovrà essere disponibile, completa e regolare, per l'analisi da parte di Poste entro e non oltre il predetto termine, pena la possibile sospensione di cui al successivo art. 20.1 del presente Disciplinare.

11 Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore, singolo o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alle capacità economiche e finanziarie o alle capacità tecniche e professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto, purché appartenente allo stesso gruppo societario della società avvalente secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

Potranno iscriversi al Sistema di Qualificazione sia la società ausiliaria sia la società avvalente.

Si specifica che, con esclusivo riferimento a requisiti di fatturato l'impresa ausiliaria potrà qualificarsi autonomamente utilizzando la quota di fatturato eccedente rispetto alla quota di fatturato messa a disposizione della società avvalente. L'avvalimento è consentito solo al soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di altro soggetto (avvalimento a cascata).

Nell'ipotesi di avvalimento è necessario produrre anche la seguente documentazione:

a) Dichiarazione resa sullo specifico modello "Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria" disponibile sul sito www.posteprocurement.it con la quale l'impresa ausiliaria:

- si obbliga nei confronti del soggetto avvalente e verso la stazione appaltante a fornire gli stessi requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Sistema;
- si rende disponibile a sottoscrivere contratti di appalto a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente risultata eventualmente aggiudicataria;

b) Documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento (ad es.: bilanci, referral);

c) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al par. 7.1. del presente Disciplinare resa dall'impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sull'apposito modello "Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale" disponibile sul sito www.posteprocurement.it;

d) Contratto di avvalimento, riportante la sottoscrizione del legale rappresentante sia dell'impresa ausiliaria che di quella avvalente, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ausiliata e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del sistema di qualificazione.

Ai fini della qualificazione, il suddetto contratto:

- In caso di avvalimento di garanzia, non deve necessariamente contenere la rigida quantificazione dei mezzi d'opera, l'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero l'indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l'assetto negoziale deve consentire quantomeno "l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione";

- in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnica), lo stesso dovrà contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, lo stesso dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto segue: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. In tale contratto dovranno essere adeguatamente indicati gli specifici "fattori della produzione e tutte le risorse" che hanno permesso all'impresa ausiliaria di eseguire le prestazioni oggetto di avvalimento;

- in caso di avvalimento avente ad oggetto le certificazioni di qualità, il contratto a pena di nullità dovrà indicare chiaramente in modo esplicito ed esauriente la messa a disposizione da parte dell'ausiliaria dei fattori della produzione e delle risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione.

12 Ulteriori adempimenti

12.1 ESG

Poste, al fine di assicurare sostenibilità, funzionalità e tracciabilità degli approvvigionamenti, valorizza nella propria catena di fornitura, il possesso di requisiti e la soddisfazione di criteri ESG da parte degli Operatori, intendendo valutare l'impegno di un'organizzazione secondo queste tre dimensioni, che misurano quanto l'impresa sia sostenibile e responsabile.

Le attestazioni - a titolo esemplificativo certificazioni, marchi, etichette - possono essere richieste come requisiti di qualificazione in Albo Fornitori ovvero, ai fini premiali, per la partecipazione alle iniziative di gara bandite da Poste, tenuto conto degli elementi caratterizzanti lo specifico settore merceologico.

12.2 Regolamenti UE in materia di sanzioni contro la Russia

Poste, preso atto dell'attuale situazione geopolitica legata al conflitto Russo-Ucraino, intende conformarsi ai Regolamenti recanti misure restrittive applicati dall'UE nei confronti della Russia, della Bielorussia e delle regioni dell'Ucraina controllate da autoproclamate repubbliche indipendenti.

Di conseguenza, le dichiarazioni relative all'applicazione delle misure restrittive nei confronti della Russia possono essere richieste come requisiti di qualificazione in Albo Fornitori ovvero per la partecipazione alle iniziative di gara bandite da Poste.

13 Indagini conoscitive

Poste, in qualsiasi fase della procedura di qualificazione, nonché nel corso del periodo di validità della stessa e in qualsiasi fase dell'esecuzione dei servizi eventualmente appaltati, potrà sottoporre all'Operatore strumenti di indagine (ad esempio questionari) finalizzati a rilevare l'orientamento e l'impegno delle organizzazioni – aggregate per comparto merceologico - circa le dimensioni Ambientali, Sociali e di Governance, per le quali lo stesso si impegna a darne riscontro con le modalità e i tempi indicati nei singoli Regolamenti di Comparto.

14 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti artt. 8.1 e 8.2 dovrà essere presentata dall'Operatore la documentazione indicata nei singoli Regolamenti di Comparto.

15 Requisiti dei Consorzi

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera d), D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. possono iscriversi al sistema di qualificazione, in conformità con la normativa vigente. In particolare:

- a) per gli appalti di servizi e forniture, mediante i requisiti di capacità tecnica e finanziaria computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese designate all'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono iscriversi al sistema di qualificazione utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Si precisa che le imprese consorziate potranno qualificarsi in modo autonomo rispetto al consorzio.

I requisiti di ordine generale devono essere attestati sia dal consorzio in proprio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio medesimo designate per l'esecuzione, ove previsto, che dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'Operatore Economico qualificato non può aderire a più consorzi anch'essi qualificati o in fase di qualificazione al medesimo comparto merceologico e/o classe.

16 Approvazione della candidatura

Poste, verificata la sussistenza e la completezza della documentazione richiesta ai fini della qualificazione, avvia l'esame della medesima che dovrà concludersi entro i successivi sei mesi.

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Poste chiederà un'integrazione o la produzione di ulteriore documentazione; in tal caso il termine di sei mesi di cui sopra è sospeso dalla data di richiesta di integrazione o correzione fino al momento in cui la documentazione stessa non risulterà completa.

Se il riscontro da parte dell'Operatore alla predetta richiesta di integrazione documentale non perverrà nel termine ultimo di 6 mesi, il procedimento si concluderà con una Non Qualificazione.

L'esito del procedimento di qualificazione, con la relativa classe di interpello assegnata, sarà comunicato con posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

In caso di esito negativo Poste comunicherà, stesso mezzo di cui al precedente punto, i motivi del rigetto della richiesta di qualificazione.

17 Modalità di comunicazione

Le comunicazioni fra gli Operatori e Poste, fatto salvo quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, dovranno avvenire attraverso le apposite funzionalità del Portale PosteProcurement.

Lo stesso Portale PosteProcurement, nelle apposite sezioni, indicherà strumenti alternativi di comunicazione.

18 Scadenza e Rinnovo

La qualificazione dell'Operatore ha durata triennale.

Entro la scadenza del triennio di validità, e precisamente entro l'ultimo quadrimestre del medesimo e non oltre un mese prima della scadenza, l'Operatore che intende rinnovare la qualificazione è tenuto a riavviare il procedimento di qualificazione presentando la documentazione completa, richiesta dai singoli Regolamenti di comparto.

Qualora l'Operatore non presenti entro il suddetto termine, la richiesta di rinnovo completa della predetta documentazione, la qualificazione dello stesso decadrà a scadenza naturale.

Spirato il termine utile per la procedura di rinnovo, e intervenuta la decadenza della qualificazione, l'Operatore, per poter essere nuovamente iscritto all'Albo, dovrà presentare una nuova istanza di qualificazione.

Poste si riserva di concludere l'esame della procedura di rinnovo entro 6 mesi dalla data in cui si dispone dell'intera documentazione di cui sopra; nelle more del completamento della verifica, ove necessario, e nel rispetto delle condizioni sopra previste, la data di scadenza indicata nel provvedimento di qualificazione verrà prorogata fino alla ratifica del rinnovo.

19 Vendor Rating

Poste ha istituito un sistema di monitoraggio, Vendor Rating – VR, sul comportamento degli Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati e alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati.

Pertanto, a ciascun soggetto, iscritto in Albo, potrà essere attribuito un Indice di Vendor Rating (IVR) determinato con cadenza semestrale e partecipato agli interessati tramite apposita comunicazione.

Delle valutazioni risultanti dal Vendor Rating Poste potrà tenerne conto successivamente nell'ambito delle verifiche di permanenza in Albo, nonché ai fini dell'Invito/Selezione a gara.

20 Provvedimenti

Poste si riserva, qualora venisse a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati relativi all'Operatore qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o esecuzione di contratti di cui risultasse titolare, di adottare i provvedimenti più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze, quali l'avvio del procedimento di sospensione e la cancellazione dall'Albo come di seguito specificato.

20.1 Sospensione

Il provvedimento di sospensione dalla qualificazione, dura fino a quando, sulla base della documentazione verificata da Poste, o acquisita dalla stessa tramite le verifiche presso gli enti di competenza, non siano state superate le cause che lo hanno determinato e fintanto che non venga comunicata all'Operatore la cessazione del predetto periodo di sospensione.

La sospensione potrà essere comminata qualora si verifichino i seguenti accadimenti:

1. L'Operatore Economico non provveda al diciottesimo mese dalla data del provvedimento di qualificazione a ripresentare l'intera documentazione prodotta in fase di prima istanza (al netto del contributo) aggiornata all'ultimo bilancio disponibile approvato e depositato;
2. l'Operatore Economico non trasmetta tempestivamente, come meglio dettagliato al successivo art. 21, i mutamenti e le variazioni intervenute nella propria struttura o nella proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, subentro nuova consorziata anche se non qualificata) ovvero ogni variazione significativa in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e specifici relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione;
3. eventuale perdita anche di un solo dei requisiti economico-finanziari o tecnici previsti per la qualificazione, anche a seguito di operazioni straordinarie;

4. perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.. Si specifica che con riferimento all'insorgenza di situazioni di cui all'art. 95, l'Operatore Economico dovrà documentare le misure di self cleaning adottate e produrre tutti i documenti pertinenti.

Tra le fattispecie di cui al predetto articolo sono incluse: intervenute sentenze di condanna penale, ancorché non definitive, per fatti addebitati, tali da rendere dubbia l'integrità morale dell'Operatore e la sua affidabilità nello svolgimento delle prestazioni da eseguirsi e/o eseguire per Poste; in caso di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante, e relativo a gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza del Codice di comportamento; eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) prestate a favore di Poste o nel corso delle procedure di gara;

5. acquisizione di documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente da cui si evincano circostanze pregiudizievoli ostative alla qualifica;

6. l'Operatore Economico non renda disponibile la documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche in merito ai requisiti dichiarati entro i tempi e con le modalità indicate da Poste nelle comunicazioni di richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

7. dichiarazioni mendaci contestate dall'operatore economico o, qualora contestate, non accertate giudizialmente in via definitiva;

8. Qualora siano comminate all'Operatore Economico, durante l'esecuzione contrattuale (Accordo Quadro ed eventuali Atti Aggiuntivi), penali in misura pari o superiore all'1% del valore dell'Accordo Quadro e degli eventuali Atti Aggiuntivi ad esso relativi.

Poste, comunicherà il provvedimento di sospensione all'Operatore, corredato da adeguata motivazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente e contestualmente aprirà una fase di verifica ed istruttoria, eventualmente anche in contraddittorio con l'Operatore stesso.

Il provvedimento comporterà, per l'Operatore Economico, il mancato invito alle successive gare che verranno indette mediante il Sistema di qualificazione ovvero, la facoltà di Poste di non procedere all'aggiudicazione delle gare con riferimento agli eventuali procedimenti di gara in corso. Inoltre, laddove l'aggiudicazione sia già intervenuta, Poste potrà revocare l'aggiudicazione stessa non addivenendo alla stipula del relativo contratto e riservandosi la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi. Ove sia già stato stipulato il contratto, potrà procedere alla risoluzione dello stesso.

In ogni momento l'Operatore sospeso potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

20.2 Cancellazione

Poste potrà procedere, con decisione debitamente motivata, alla Cancellazione dell'Operatore Economico dal Sistema di Qualificazione. La cancellazione in ogni caso sarà comminata qualora siano accertate e verificate le seguenti situazioni:

1. rinuncia espressa da parte dell'Operatore alla qualifica;
2. cessazione dell'attività;

3. dichiarazioni mendaci accertate da Poste e non contestate dall'Operatore o qualora contestate, accertate giudizialmente in via definitiva;

4. gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) o nel corso delle procedure di gara indette da Poste che si verifichino dopo due periodi di sospensione.

Poste comunicherà il provvedimento di cancellazione all'Operatore, corredato da adeguata motivazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

L'Operatore Economico potrà presentare delle controdeduzioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cancellazione. Nel caso di presentazione delle controdeduzioni oltre il termine sopraindicato o diverso termine stabilito e comunicato da Poste, ovvero qualora le medesime controdeduzioni non siano accoglibili, l'Operatore non potrà più richiedere revoca del provvedimento.

In caso di cancellazione dalla qualificazione, l'Operatore potrà presentare una nuova richiesta di qualificazione non prima di un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione o diverso termine stabilito e comunicato nel provvedimento medesimo. Il nuovo procedimento di qualificazione potrà essere avviato solo dopo che Poste abbia verificato il venir meno delle condizioni che avevano determinato la cancellazione della qualificazione medesima.

20.3 Riduzione della classe di interpello

Poste potrà procedere, a seguito del verificarsi di eventi che determinino un downgrading dell'affidabilità dell'Operatore Economico come definito nel Regolamento di ciascun Comparto, alla riduzione della classe di interpello assegnata in sede di qualificazione.

Poste comunicherà detto provvedimento, corredato da relativa motivazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

21 Variazioni societarie e dello stato di qualificazione

L'Operatore Economico qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, entro e non oltre il trentesimo giorno, a Poste la sostituzione dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 comma 3 del Codice (amministratori, soci, direttore tecnico, ecc.) nonché ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione. Poste, procederà quindi, all'analisi dello stato di qualificazione, riservandosi, al contempo, di sospendere l'Operatore Economico ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 20.1.

L'Operatore qualificato è tenuto a comunicare in via preventiva, almeno 45 giorni prima della decorrenza dell'evento stesso, o comunque entro congruo termine, eventuali mutamenti significativi intervenuti nella propria struttura o nella proprietà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'azienda;
- trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, ecc.);
- ricorso al concordato preventivo o altre procedure concorsuali;
- composizione dei consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate all'esecuzione, ove previsto, e/o alle consorziate che prestano il requisito.

Si sottolinea che soltanto ove detta comunicazione sia effettuata in via preventiva e nel rispetto del termine sopra indicato, potrà essere garantito il mantenimento della qualificazione dell'Operatore senza soluzione di continuità. Nel caso in cui la predetta comunicazione non sia effettuata entro il predetto termine, Poste si riserva di procedere con la sospensione dalla qualificazione per il tempo necessario per il completamento delle verifiche.

Nel caso in cui si ravvisi una modifica sostanziale nell'ambito della struttura societaria di un Operatore già qualificato, Poste si riserva la facoltà di variare la classe d'interpello assegnata, anche prima della scadenza della qualificazione, comunicandolo all'Operatore con specifico provvedimento.

22 Comunicazione dei dati generali dell'Operatore Economico

I dati generali riguardanti l'Operatore Economico iscritto nel Sistema di Qualificazione, quali comparto merceologico di interesse, ragione sociale, tipo fornitore (singolo o consorziato), data scadenza qualificazione ed indirizzo e-mail, potranno essere trasmessi dalle singole funzioni competenti agli Operatori qualificati che ne facciano richiesta. A tal fine, con l'accettazione del Disciplinare, l'Operatore presta il proprio consenso alla suddetta eventuale comunicazione. Dette informazioni verranno rese disponibili, previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Operatore richiedente, di un'apposita clausola di riservatezza.

Di seguito le casistiche di riferimento:

- a) Costituzione di un RTI, per partecipare alle procedure di gara;
- b) Ricorso all'istituto del subappalto.

23 Firma digitale

Al fine di garantire l'autenticità e l'integrità di tutti i documenti e le comunicazioni con Poste, gli Operatori Economici dovranno dotarsi di un certificato di firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. S) del D.Lgs.

n. 82/2005, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei prestatori dei servizi fiduciari accreditati tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - o il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - o il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - o il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale;
 - o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane e Consorzi Stabili la firma digitale dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle sole imprese consorziate sulla base dei cui requisiti il soggetto riunito si intende qualificare.

Si raccomanda, nel caso di apposizione di più firme allo stesso documento, di non utilizzare, la funzione di “Controfirma” disponibile in alcuni software.

La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 1, lett. F) della Deliberazione CNIPA n. 45/2009 (oggi AgID) ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma apposta da altro sottoscrittore e non costituisce accettazione del documento.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Poste e il Gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Per quanto riguarda le autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, qualora i soggetti firmatari (ad eccezione del sottoscrittore dell’Istanza di Iscrizione per il quale è obbligatorio il possesso della firma digitale) non fossero in possesso della firma digitale, potrà essere allegata a portale, copia scansionata delle dichiarazioni, dagli stessi sottoscritte tradizionalmente e firmate digitalmente dal sottoscrittore dell’Istanza di Iscrizione unitamente alla copia scansionata dei singoli documenti di identità.

Si precisa che il certificato della firma digitale dovrà avere validità di almeno 45 giorni dalla data di presentazione dell’Istanza di Iscrizione. A questo proposito si ricorda che:

- un documento con firma digitale scaduta prima del termine di 45 giorni dalla data di presentazione dell’Istanza di Iscrizione o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma;
- nel caso in cui l’Operatore associ al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l’estensione “.tsr”; in tal caso l’Operatore dovrà allegare al Portale PosteProcurement il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”).

Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file che contiene al suo interno entrambi il documento firmato digitalmente e la marcatura temporale. In tal caso l’Operatore Economico è tenuto a separare i file.

Inoltre:

- non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta);

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

24 Pubblicità

L’avviso che istituisce i nuovi Comparti è pubblicato con le modalità indicate nell’art. 162 del D. Lgs. 36/2023. In tale avviso, è indicato il Comparto oggetto di qualificazione nonché il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione e ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione ai vari Comparti verranno comunicate agli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul GUUE e Portale PosteProcurement.

25 Disposizioni Finali

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito www.posteprocurement.it.

Il presente Disciplinare regola il Sistema di Qualificazione dei comparti merceologici dell'Albo Fornitori del Gruppo Poste Italiane salvo che non siano espressamente previste e indicate ulteriori e/o diverse disposizioni nel Regolamento di qualificazione dello specifico comparto merceologico, che in tal caso hanno prevalenza.

L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a Poste per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici candidati e/o iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione.

Poste è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell'Istanza di Iscrizione.

26 Tutela dati personali

L'inserimento dei dati personali richiesti agli Operatori Economici è obbligatorio; la loro mancanza rende impossibile l'iscrizione all'Albo Fornitori, previo procedimento di selezione e rilascio dell'apposita abilitazione, e conseguentemente impedisce ai medesimi Operatori la partecipazione alle gare indette da Poste Italiane e/o dalle singole Società del Gruppo Poste.

I dati personali dell'Operatore Economico verranno trattati da Poste Italiane e/o dalle singole Società del Gruppo Poste, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, per le attività di loro rispettiva competenza, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR" e della vigente normativa nazionale - D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.).

In particolare, per gli adempimenti previsti dalla suddetta normativa in materia di protezione dei dati personali, i Titolari come sopra individuati provvedono a rendere apposita Informativa privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), in relazione ai dati personali trattati nell'ambito dell'iscrizione all'Albo Fornitori e per le finalità di cui al presente Disciplinare consultabile, in fase di candidatura, al seguente link: (https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/albo_fornitori/documenti_qualificazione.jst).

L'Operatore Economico dichiarerà di aver preso visione di tale Informativa, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

Con riferimento alle attività di gara e contrattuali indette da Poste Italiane S.p.A. o da ciascuna Società del Gruppo, cui parteciperanno i singoli Operatori iscritti all'Albo di Gruppo, si precisa che tali attività saranno svolte direttamente da Poste Italiane S.p.A. o da ciascuna singola SdG, che ha indetto la gara ed è interessata al perfezionamento dei rapporti contrattuali con l'Operatore; pertanto, per tale finalità, la Società interessata agirà quale Titolare autonomo del trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento della gara e del conseguente rapporto contrattuale secondo i termini di cui all'Informativa che sarà fornita al momento dell'indizione della gara.

27 Ulteriori Documenti rilevanti per il procedimento di qualificazione

I Regolamenti di comparto e tutta la documentazione richiesta per la qualificazione (Questionario, Istanza, Modelli di dichiarazione ecc.) sono disponibili sul portale www.posteprocurement.it nella sezione Documenti Generali per la qualificazione e/o nella sezione dello specifico Comparto.